

ORIGINALE

**COMUNE DI MONTERCHI
PROV. DI AREZZO**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 dell'8.8.2007

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - APPROVAZIONE.

L'anno duemilasette, il giorno otto del mese di agosto, alle ore 21.00, in Via Protoli a Monterchi, presso il plesso scolastico, previa l'osservanza delle formalità previste per legge, si è riunito il Consiglio Comunale. La seduta è pubblica.

All'appello nominale iniziale risultano:

Cognome e Nome	presente	assente
1) BONCOMPAGNI MASSIMO-Sindaco	si	
2) ABRAM Marco		si
3) CONTI Mario	si	
4) FABBRICIANI Luca	si	
5) GIOGLI Gianluca	si	
6) GIUNTINI Enzo	si	
7) MINOZZI Marcello	si	
8) ROMANELLI Alfredo	si	
9) ZATI Roberta	si	
10) SEVERI Gabriele		si
11) BALDESI Aduino		si
12) BIANCHERI Giancarlo		si
13) FIORDELLI Carlo		si

Totale presenti: 8

Totale assenti: 5

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Sergio Innocenti.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Minozzi Marcello, nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta e designa scrutatori i Sigg.ri Si procede con la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno.

L'Assessore **Fabbriciani** illustra l'argomento facendo riferimento alle disposizioni recate dalla L.R. 6/2005.

Il Sindaco sottolinea che l'approvazione del Regolamento, oltre a soddisfare un obbligo imposto dalla citata norma, onora un impegno assunto in Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che questo Ente è proprietario di alcuni impianti sportivi utilizzati principalmente da associazioni dilettantistiche e dalle Istituzioni scolastiche;

VISTA la Legge Regionale 03.01.2005 n° 6 che detta nuove disposizioni per l'affidamento degli impianti sportivi di proprietà degli Enti Pubblici Territoriali non gestiti direttamente dagli stessi;

RILEVATO, in particolare, che l'art. 3 di tale legge dispone espressamente che gli Enti Pubblici Territoriali si dotino di apposito Regolamento disciplinante la gestione e l'uso di detti impianti;

VISTO lo schema di Regolamento di cui trattasi predisposto dal responsabile del competente Ufficio Comunale;

OMESSO il parere contabile del Servizio Finanziario, in quanto il presente provvedimento non comporta spesa;

VISTO il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento, espresso dal responsabile del servizio Cultura-Sport- Tempo libero, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI unanimi:

D E L I B E R A


- 1) di approvare il "Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali" che, costituito da n. 13 articoli, è formulato secondo il testo allegato al presente provvedimento;

2) di dare atto che, ai sensi dell'art. 42 dello Statuto comunale, il suddetto regolamento sarà pubblicato, dopo la conseguita esecutività della presente deliberazione, all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza della pubblicazione stessa.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.



IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

Dichiarata immediatamente eseguibile

RELATA DI PUBBLICAZIONE

* * * * *

X Divenuta esecutiva il 28/9/2007
per decorrenza del termine di giorni
dieci dalla data di pubblicazione
all'Albo senza reclami.

Publicata all'Albo Pretorio
il 17 SET. 2007
e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi



IL SEGRETARIO COMUNALE

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

(Approvato con delibera C.C. n. del)

Art. 1 - Oggetto e principi generali

Art. 2 - Modalità di gestione degli impianti

Art. 3 - Uso degli impianti

Art. 4 - Disciplina delle tariffe per l'uso degli impianti

Art. 5 - Autorizzazione all'uso degli impianti gestiti direttamente dal Comune

Art. 6 - Obbligo di trasparenza per gli impianti gestiti direttamente dal Comune

Art. 7 - Disponibilità degli impianti da parte del Comune

Art. 8 - Obblighi ed oneri a carico degli utenti

Art. 9 - Pubblicità commerciale

Art. 10 - Attivazione di esercizi di bar, di ristoro ed altri

Art. 11 - Controlli e verifiche dell'uso degli impianti

Art. 12 - Penalità

Art. 13 - Affidamento della gestione a soggetti terzi

Art. 1 - Oggetto e principi generali

1. Il Comune di Monterchi con il presente regolamento disciplina la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali, nel rispetto delle normative di settore, con particolare riferimento alla L.R. n. 6/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La gestione degli impianti sportivi non può perseguire finalità di lucro. Deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili negli impianti, nonché alla promozione di attività volte a favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale e alla valorizzazione del tempo libero dei cittadini.

Art. 2 - Modalità di gestione degli impianti


Gli impianti sportivi comunali sono gestiti direttamente dal Comune ovvero nelle forme previste dal successivo art. 13.

Art. 3 - Uso degli impianti

1. Gli impianti sportivi sono prioritariamente riservati allo svolgimento dei campionati federali nazionali e internazionali, regionali e/o provinciali e/o di categorie giovanili, delle manifestazioni sportive di gruppi scolastici, degli allenamenti, manifestazioni e tornei di società e associazioni aventi sede ed attività nel Comune di Monterchi che partecipano ai predetti campionati, delle attività degli Enti di promozione sportiva, delle iniziative sportive di gruppi amatoriali.
2. Subordinatamente alle attività ed iniziative sportive di cui al comma 1° e senza pregiudizio alcuno per lo svolgimento delle stesse, gli impianti sportivi possono essere concessi in uso temporaneo per manifestazioni e rappresentazioni extrasportive quali, a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo, attività culturali, religiose, spettacoli musicali, assemblee, convegni, congressi e seminari, nel rispetto di ogni prescrizione di legge e/o regolamenti.

Art. 4 - Disciplina delle tariffe per l'uso degli impianti.

1. Per l'uso degli impianti sportivi gli utenti sono tenuti al pagamento di una tariffa, stabilita dalla Giunta Comunale e differenziata per tipo di impianto e fasce di utenza.
2. I termini e le modalità di pagamento per gli impianti non gestiti direttamente dal Comune saranno determinati nella convenzione di cui all'art. 13.
3. Per l'uso degli impianti gestiti direttamente dal Comune:
 - Per l'utilizzo occasionale degli impianti la tariffa dovrà essere versata prima dell'uso.
 - Per l'utilizzo per un'intera stagione sportiva (settembre-giugno) la tariffa dovrà essere versata: entro il mese di gennaio per il periodo settembre-dicembre, ed entro il mese di luglio per il periodo gennaio-giugno.
 - L'uso degli impianti sportivi sarà gratuito per società ed associazioni sportive con sede nel Comune di Monterchi quando l'attività è svolta con gruppi la cui maggioranza sia formata da giovani sotto i 16 anni di età. Sarà pure gratuito per tutte le manifestazioni sportive ed extrasportive organizzate a scopo di beneficenza e per le manifestazioni sportive organizzate dalle scuole di Monterchi, per i propri gruppi sportivi.

- 
4. Sono esenti dal pagamento della tariffa d'uso le società sportive affiliate alla F.I.S.D. (Federazione Italiana Sport Disabili).

Art. 5 - Autorizzazione all'uso degli impianti sportivi gestiti direttamente dal Comune.

1. Tutti coloro che intendono utilizzare gli impianti sportivi comunali per l'intera stagione agonistica, devono presentare apposita istanza al Comune entro il 15 giugno di ciascun anno.
2. Coloro che intendono utilizzare gli impianti sportivi per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni sportive ed extrasportive a carattere temporaneo devono presentare apposita istanza al Comune di norma almeno 15 giorni prima della data di inizio dell'attività.
3. Le istanze, da presentare su apposita modulistica predisposta dal Servizio competente, debbono contenere, oltre alle generalità del richiedente, anche gli elementi necessari per l'identificazione del tipo di attività o manifestazione, degli scopi e delle responsabilità relative all'iniziativa ed in modo particolare dovrà contenere gli elementi atti a sollevare l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall'iniziativa nonché a garantire l'Amministrazione comunale da eventuali danni arrecati agli impianti e/o alle attrezzature.
4. L'uso degli impianti è soggetto ad apposita autorizzazione da rilasciarsi dal Responsabile dell'Area Socio Culturale del Comune di Monterchi.

Art. 6 - Obbligo di trasparenza per gli impianti gestiti direttamente dal Comune

1. Le Società, le Associazioni e gli Enti di promozione autorizzati all'uso degli impianti e che organizzano corsi di avviamento alle discipline sportive o corsi di attività motorie hanno l'obbligo, prima dell'inizio dell'attività, di comunicare, all'Ente Locale, su appositi moduli predisposti dal Servizio competente: il nome degli istruttori e la loro qualifica sportiva, il tipo di corso, i giorni, le ore settimanali e la durata di svolgimento; il numero dei partecipanti e la quota di iscrizione, iniziale e/o mensile, se richiesta.
2. Per i tornei, le manifestazioni sportive non agonistiche e per quelle extrasportive aperte al pubblico, oltre al nome del responsabile e al tipo di attività, deve essere comunicato all'atto dell'istanza il prezzo del biglietto, se l'ingresso è a pagamento.
3. L'inosservanza degli obblighi prescritti ai commi 1 e 2 può comportare la sospensione dell'autorizzazione all'uso ed in caso di perseveranza la revoca, ferma restando l'applicazione della penale di cui all'art. 12.
4. Tali comunicazioni dovranno altresì essere esposte a cura degli utilizzatori in apposite bacheche situate presso gli impianti sportivi utilizzati.

Art. 7 - Disponibilità degli impianti da parte del Comune

1. Il Comune ha la facoltà di disporre sempre, pienamente e liberamente di tutti gli impianti gestiti direttamente, o di quelli che utilizza ai sensi del successivo art. 13, per consentire manifestazioni cittadine, convegni, congressi e manifestazioni comunali, ovvero organizzate dal Comune in collaborazione con altri Enti pubblici o privati. E' fatta salva la facoltà del Comune di disporre degli impianti per consentire interventi di ordinaria e/o straordinaria manutenzione o per motivi di interesse pubblico.
2. Nei casi di cui al comma 1 il Comune procede alla modifica, sospensione o revoca della concessione d'uso, senza pretesa alcuna da parte dell'utente, salvo il diritto al rimborso della tariffa, limitatamente alle ore non utilizzate.

Art. 8 - Obblighi ed oneri a carico degli utenti

1. Gli utenti, nell'uso degli impianti sportivi, sono tenuti alla massima correttezza, diligenza e rispetto del patrimonio, e devono indossare calzature e indumenti sportivi conformi alla disciplina praticata. Non è consentito lasciare in deposito, né abbandonare, nei locali degli impianti attrezzature, indumenti e oggetti personali, né altro tipo di materiale. Al termine degli allenamenti, manifestazioni sportive ed extrasportive, gli utenti hanno l'obbligo di lasciare liberi gli impianti, i servizi, gli spogliatoi ed ogni altro spazio di pertinenza dalle proprie cose.
2. Il Comune o il gestore ove presente e il personale addetto alla custodia non rispondono, in alcun modo, di eventuali ammanchi o furti di cose arbitrariamente depositate o abbandonate dagli utenti negli impianti.
3. Gli utenti sono sempre tenuti a segnalare per iscritto al Comune o al gestore ove presente atti, fatti e inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli del Comune o della sicurezza, accaduti negli impianti prima, durante e dopo lo svolgimento dell'attività.
4. Durante le attività di allenamento e di preparazione delle manifestazioni sportive non agonistiche e di quelle extrasportive, è vietato l'accesso di pubblico. E' consentito l'accesso soltanto ai soci, ai responsabili organizzatori e agli addetti.
5. L'accesso agli spogliatoi ed ai campi di gioco durante lo svolgimento delle gare e delle manifestazioni sportive è consentito esclusivamente alle persone espressamente autorizzate a norma dei regolamenti federali.
6. Per le attività e manifestazioni sportive e per quelle extrasportive che richiedano l'installazione di attrezzature e/o strutture aggiuntive necessarie, gli utenti devono provvedere, previa espressa autorizzazione comunale dei Servizi tecnici competenti, a loro cura e spese, alla fornitura e alle operazioni di montaggio e smontaggio. Tali operazioni devono essere effettuate rapidamente ed immediatamente prima e dopo la conclusione dell'attività e/o manifestazione, onde evitare pregiudizio allo svolgimento delle altre attività.
7. Tutte le comunicazioni alle Autorità di Pubblica Sicurezza, alle autorità mediche ed a quelle preposte alla vigilanza e all'ordine pubblico, in ordine alle manifestazioni programmate nonché, ove richieste, le preventive autorizzazioni previste per legge devono essere effettuate esclusivamente dagli utenti senza alcuna responsabilità da parte del Comune di Monterchi. Ove per le iniziative connesse all'uso dell'impianto o della struttura sia previsto l'accesso del pubblico, il richiedente ne dovrà dare preventiva comunicazione al Comune e/o al gestore ove presente e sotto la propria responsabilità dovrà acquisire i pareri e nulla osta previsti dalle leggi. Fanno carico ai richiedenti anche le spese S.I.A.E qualora queste siano previste.

Art. 9 - Pubblicità commerciale

E' consentita, previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni del Servizio competente, la pubblicità commerciale sia all'interno, sia negli spazi esterni degli impianti sportivi.

Art. 10 - Attivazione di esercizi di bar, di ristoro ed altri

All'interno degli impianti sportivi, compatibilmente con le strutture e gli spazi disponibili, il gestore dell'impianto potrà attivare esercizi di bar, di ristoro ed altri esercizi commerciali per la vendita di materie e articoli attinenti allo sport, previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni ed eventuale ridefinizione delle condizioni economiche di affidamento.

Art. 11 - Controlli e verifiche dell'uso degli impianti




1. Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a mezzo di propri funzionari. Le verifiche e i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività e manifestazioni sportive ed extrasportive.
2. I predetti funzionari, muniti di tessera di riconoscimento, hanno libero accesso agli impianti. Ad essi non può essere richiesto alcun tipo di adempimento o formalità.

Art. 12 - Penalità

1. In caso di inosservanza degli oneri, obblighi, divieti e prescrizioni dettati dal presente regolamento il Comune ha facoltà di applicare una penale. La misura minima e massima della penale viene determinata in € 100,00 e € 500,00 per gli impianti gestiti direttamente dal Comune, mentre per gli impianti affidati a soggetti terzi verrà stabilita nelle convenzioni disciplinanti la gestione. Nei casi più gravi il Comune potrà, altresì, sospendere o revocare l'autorizzazione all'uso, ferma restando l'applicazione della penale oltre il risarcimento dei danni eventualmente arrecati.
2. Preventivamente all'applicazione della penale il Comune provvederà alla formale contestazione per iscritto mediante lettera raccomandata. Gli utenti potranno far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 20 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.
3. Il protrarsi della morosità nel pagamento delle tariffe dovute, oltre un mese dalla scadenza prevista, comporta la sospensione dell'uso degli impianti fino all'avvenuto versamento, ferma restando l'attivazione delle procedure per il recupero delle somme dovute, compreso il pagamento degli interessi moratori.

Art. 13 - Affidamento della gestione a soggetti terzi

1. Quando per ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale la gestione è affidata a terzi essa potrà comprendere uno o più impianti o anche tutti gli impianti. In ogni caso all'affidamento si procederà secondo le procedure previste dalla vigente normativa ed in particolare secondo quanto indicato dalla legge regionale n. 6/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
La gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale deve essere affidata in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali. L'affidamento a soggetti diversi da quelli appena menzionati potrà avvenire solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione di seguito indicate e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.
2. Il Comune procede all'affidamento tramite selezione. Le procedure sono individuate a seconda della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti. Nell'espletamento della procedura selettiva dovranno essere rispettati i seguenti criteri:
 - a) utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantire l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;
 - b) scelta dell'affidatario che tenga conto dell'esperienza nel settore, del radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto (nell'ambito dell'attività sportiva svolta usualmente nel medesimo), dell'affidabilità economica, della qualificazione professionale degli istruttori ed allenatori utilizzati (a seconda dell'attività da svolgere e della tipologia di impianto), della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile

- 
- nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
- c) selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
 - d) valutazione della convenienza economica dell'offerta da effettuarsi in base alla previa indicazione del canone minimo che si intende percepire e/o dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;

Il Comune stipula con il soggetto risultato affidatario una convenzione concernente i compiti, gli obblighi, gli oneri e le prerogative del gestore, con particolare riferimento ai criteri d'uso dell'impianto sportivo ed alle condizioni giuridiche ed economiche della gestione dello stesso. Le eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente nell'impianto, dovranno essere compatibili con il normale uso degli impianti sportivi.

L'affidamento in gestione degli impianti sportivi secondo quanto sopra indicato potrà avere durata massima di cinque anni. L'Amministrazione comunale può valutare la possibilità di rinnovare solo per una volta e per uguale periodo la convenzione, valutate le condizioni di convenienza e pubblico interesse, secondo le normative vigenti.

Deve essere garantita l'apertura degli impianti a tutti i cittadini.

A sostegno della gestione il Comune potrà corrispondere un contributo economico.

L'impianto sportivo dato in gestione può essere utilizzato anche da altri che ne facciano richiesta, compatibilmente con il calendario dell'attività dell'affidatario.

La richiesta dovrà essere inoltrata al Comune proprietario dell'impianto che rilascerà la eventuale concessione che dovrà avvenire nel pieno rispetto del principio di imparzialità ai sensi di quanto indicato all'art. 3 lett. b) della L.R. 6/2005. E' tuttavia garantita priorità ai soggetti indicati in apposita deliberazione della Giunta Comunale relativa alla definizione di criteri preferenziali per l'assegnazione degli spazi.

L'affidatario dovrà comunque garantire la propria presenza e la funzionalità di tutti i servizi annessi all'impianto (spogliatori, docce ecc.).

Per l'utilizzo dovrà essere corrisposta al Comune una tariffa che verrà determinata con atto della Giunta Comunale.

Di detta tariffa una percentuale pari al % andrà all'affidatario a compenso dell'obbligo a garantire la presenza e l'efficienza dell'impianto.

1. Per quanto riguarda l'attività sportiva continuativa l'istanza dovrà essere presentata entro il 15 giugno di ogni anno. Per quanto riguarda l'utilizzo per singole attività o iniziative l'istanza dovrà essere presentata almeno quindici giorni prima della data richiesta.
2. E' fatta salva la piena ed insindacabile facoltà dell'Amministrazione comunale di utilizzare gratuitamente ciascun impianto sportivo, previo avviso al soggetto gestore, per almeno 15 giornate all'anno, oltre agli eventuali giorni occorrenti al Comune per gli interventi di manutenzione straordinaria o per motivi di interesse pubblico.